

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1218

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’ONOFRIO, NAPOLI Roberto,
FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Bruno, BIASCO, BOSI, BRIENZA,
CIRAMI, DE SANTIS, FAUSTI, LOIERO, MINARDO, NAVA,
SILQUINI e TAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1996

Nuova disciplina della Biennale di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. - I risultati conseguiti dalla Biennale di Venezia, dalla sua originaria istituzione con delibera consiliare del 19 aprile 1893, alla erezione in ente autonomo con il regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito dalla legge 17 aprile 1930, n. 504, fino al suo nuovo ordinamento, di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, inducono a ritenere ormai maturi i tempi di una nuova disciplina legislativa orientata a questi fini sostanziali:

1) il forte respiro europeo del nuovo ordinamento, alla luce degli orientamenti dell'Unione europea tesi a favorire la promozione e la circolazione di cultura a forti radici europeistiche (articoli 2 e 20);

2) pur nella confermata natura di persona giuridica pubblica, la previsione (articolo 2) di un'amplissima autonomia statutaria della Biennale e l'estensione a favore della Biennale delle disposizioni fiscali di sostegno per attività e beni culturali (articolo 20);

3) la elevazione del consiglio direttivo da organo di prevalente provenienza governativa e categoriale ad organo di rango altissimo, mediante la previsione (articolo 8) della nomina del Presidente della Biennale da parte del Presidente della Repubblica e mediante la previsione di un consiglio direttivo composto, in un nuovo equilibrio, sostanzialmente federalistico, da tre esponenti degli enti locali territoriali (comune di Venezia, provincia di Venezia, regione Veneto) e tre esponenti designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dall'Accademia dei Lincei e dal Consiglio nazionale delle ricerche;

4) l'esplicita previsione della danza (articolo 1) quale settore di attività della Bien-

nale accanto alle cinque aree consolidate dell'architettura, delle arti visive, della cinematografia, del teatro e della musica;

5) la previsione di una particolare elasticità amministrativa della Biennale in riferimento ai direttori e ai responsabili dei programmi (articolo 14), per i quali si prevede la necessaria autonomia culturale nell'ambito delle risorse finanziarie che il consiglio direttivo deve indicare contestualmente all'approvazione dei progetti di attività;

6) l'esplicita previsione della natura di ente di spettacolo della Biennale, soprattutto ai fini della disciplina del contratto collettivo di lavoro (articolo 19);

7) la sottoposizione della Biennale al solo controllo della Corte dei conti (articolo 18);

8) il deciso impulso alla diffusione del patrimonio culturale accumulato in tutti questi anni, mediante la valorizzazione dell'Archivio storico delle arti contemporanee, con la previsione di una circolazione anche commerciale del materiale dell'Archivio, mediante copia riprodotta con modalità tradizionali o elettroniche, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le disposizioni sul diritto d'autore (articolo 17).

Sono questi i punti fondamentali della nuova disciplina che si auspica il Senato voglia approvare al più presto possibile, e comunque in tempo utile per assicurare fin dal 1997 la rinnovata capacità della Biennale di ideazione, promozione, realizzazione e diffusione dello studio, della ricerca, della produzione e della documentazione nel campo delle arti contemporanee.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Ente «Biennale di Venezia» ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia.

2. Nel più rigoroso rispetto della libertà di pensiero e di forme espressive, la Biennale promuove e diffonde lo studio, la ricerca, la promozione, la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante manifestazioni, sperimentazioni e progetti, con particolare riferimento comunque all'architettura, alle arti visive, alla cinematografia, alla danza, alla musica, al teatro.

3. La Biennale agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio conservativo presso istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università pubbliche e private.

Art. 2.

1. La Biennale è dotata di uno statuto che, nel rispetto delle disposizioni normative europee ed italiane che ne indicano i fini, ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio direttivo entro novanta giorni dalla data del suo insediamento ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato nei termini suddetti, il Presidente della Repubblica nomina tre commissari i quali provvedono alla sua adozione entro i successivi tre mesi.

Art. 3.

1. Le attività promosse dalla Biennale nella città di Venezia si svolgono negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici a tal fine destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione e alla manutenzione degli immobili di sua proprietà nonché alla manutenzione degli immobili di proprietà demaniale o di terzi per il periodo in cui essi sono destinati alle attività dell'Ente.

3. In caso di necessità e di urgenza la Biennale può procedere direttamente ad interventi di manutenzione, dandone preventiva comunicazione scritta al comune, il quale è tenuto al rimborso delle relative spese.

Art. 4.

1. Il patrimonio della Biennale è costituito da beni mobili e immobili di cui l'Ente è proprietario, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio medesimo.

Art. 5.

1. La Biennale provvede ai propri compiti con:

- a) redditi del suo patrimonio;
- b) contributo ordinario ed eventuale contributo straordinario dello Stato stanziato ogni anno nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) contributi ordinari annuali ed eventuali contributi straordinari della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;
- d) proventi di gestione;

e) eventuali contributi ed assegnazioni anche a titolo di sponsorizzazione di altri enti e privati italiani e stranieri;

f) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati esteri.

Art. 6.

1. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività. Convoca e presiede il consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni a lui demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 8.

1. Il Consiglio direttivo è composto da:

a) il presidente, nominato dal Presidente della Repubblica;

b) un componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;

d) un componente designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

e) il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vice presidenza dell'Ente;

f) il presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;

g) il presidente della giunta regionale del Veneto o un suo delegato.

2. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, che determina le indennità loro spettanti.

3. I componenti del consiglio direttivo di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 1 durano in carica quattro anni dalla nomina e possono essere riconfermati per una sola volta. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni ed i nuovi componenti restano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

4. Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro i trenta giorni precedenti la conclusione del mandato del consiglio precedente.

Art. 9.

1. Il consiglio direttivo delibera comunque in ordine:

a) all'approvazione dello statuto e dei regolamenti;

b) agli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività della Biennale, in particolare per quanto attiene alla programmazione dell'attività e all'organizzazione degli uffici;

c) al bilancio preventivo e alle sue eventuali variazioni e al conto consuntivo corredato della relazione illustrativa;

d) alla nomina e alla revoca del segretario generale, dei direttori e dei responsabili dei progetti di cui all'articolo 14;

e) alla nomina e alla revoca di esperti e commissioni;

f) alle indennità ed ai compensi da corrispondere ai componenti il collegio dei revisori dei conti, ai direttori e ai responsabili dei progetti, ai componenti le commissioni e agli esperti incaricati dalla Biennale;

g) alla risoluzione dei conflitti di competenza tra organi interni;

h) ai rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Biennale.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera *f)*, sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine perentorio di tre

mesi dal ricevimento delle deliberazioni medesime. Trascorso questo termine le deliberazioni divengono esecutive.

3. Il segretario generale partecipa con funzione di segretario con voto consultivo alle adunanze del consiglio direttivo e ne redige i verbali convalidati dalla firma del presidente.

4. Lo svolgimento delle adunanze del consiglio direttivo, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da apposito regolamento adottato dal consiglio medesimo.

Art. 10.

1. Il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento del consiglio direttivo della Biennale e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione composta di tre membri, in caso di gravi irregolarità amministrative o di decadenza del consiglio direttivo medesimo conseguente a dimissioni della maggioranza dei componenti.

Art. 11.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari della Biennale ed è composto da:

a) un rappresentante con qualifica non inferiore a dirigente generale del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a dirigente.

3. Il collegio esamina i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione della Biennale, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifi-

che inventariali e di cassa riferendone al consiglio direttivo.

4. Il collegio redige ogni anno la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al consiglio direttivo.

5. I componenti del collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

6. Ai componenti del collegio dei revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal consiglio direttivo.

Art. 12.

1. Gli atti della Biennale non soggetti ad approvazione per espressa previsione di legge sono immediatamente esecutivi.

Art. 13.

1. Il segretario generale è scelto dal consiglio direttivo tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali e manageriali in relazione ai compiti istituzionali della Biennale, ed è assunto con deliberazione del consiglio direttivo, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

2. Il rapporto di impiego e il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dal consiglio direttivo; la relativa delibera è approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il segretario generale partecipa alle sedute del consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 9, comma 3, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, è responsabile del buon andamento organizzativo e amministrativo della Biennale ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici amministrativi ed operativi.

Art. 14.

1. Il consiglio direttivo nomina, per ciascuno dei settori di attività della Biennale, i

direttori, i responsabili dei progetti e le commissioni di esperti composte da non più di cinque membri, ed approva la relativa proposta di programmazione con la contestuale previsione delle risorse stanziare per essa.

2. I direttori e i responsabili dei progetti sono scelti tra personalità anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline. Sono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta, e decadono dall'incarico per dimissioni o revoca motivata del consiglio direttivo.

3. I direttori e i responsabili dei progetti curano la preparazione e lo svolgimento delle attività con l'autonomia culturale necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi.

4. I direttori e i responsabili dei progetti assicurano una continua ed adeguata presenza a Venezia.

5. I direttori e i responsabili dei progetti partecipano con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti le loro attività; presiedono e convocano le commissioni di esperti che hanno carattere consultivo. A far parte delle commissioni possono essere chiamati anche esperti stranieri.

6. Le commissioni durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 15.

1. Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego professionale privato. Qualora l'incarico di segretario generale sia attribuito a un dipendente dello Stato o di ente pubblico, questi è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

2. Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato.

Art. 16.

1. Le riunioni del consiglio direttivo e delle commissioni hanno luogo a Venezia presso la sede della Biennale.

Art. 17.

1. La Biennale ha un Archivio storico delle arti contemporanee il cui materiale è messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale può essere concessa la circolazione anche commerciale, mediante copia riprodotta con modalità tradizionali o elettroniche, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore.

Art. 18.

1. La Biennale è dotata di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo e contabile dell'Ente deliberato dal consiglio direttivo. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze culturali dell'Ente anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per conoscenza, al Ministero del tesoro.

4. La Biennale è soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 19.

1. Il consiglio direttivo adotta il regolamento relativo al funzionamento e all'organizzazione della Biennale, nel rispetto della professionalità e dei diritti sin qui maturati dal personale di ruolo. In particolare disciplina:

a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

b) l'organico del personale, comprese le modalità di assunzione, nonché la consistenza numerica, comunque non inferiore a quella oggi prevista, le attribuzioni del personale di ruolo e avventizio.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dal contratto collettivo dei lavoratori dello spettacolo, previa articolazione secondo le finalità dell'Ente.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 20.

1. La Biennale di Venezia è ammessa ad usufruire per tutte le sue attività delle agevolazioni doganali e fiscali previste dalle vigenti disposizioni europee ed italiane per le attività culturali e di sostegno per i beni e gli enti culturali.

Art. 21.

1. La Biennale si avvale della rappresentanza, del patrocinio e dell'assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 22.

1. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura, fatte salve le disposizioni vigenti in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di quattordici anni.

Art. 23.

1. Nella prima applicazione della presente legge il consiglio direttivo è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 24.

1. Nella prima applicazione della presente legge il regolamento di cui all'articolo 19 è adottato dal consiglio direttivo entro tre mesi dal suo insediamento.

Art. 25.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 26.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.